

TRIBUNALE di CATANIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Relazione di stima di beni mobili

Fallimento

N°R.G. 115/2020

G.D.: Dott. *****

Curatore: Dott.*****

Stimatore: P.I. *****

INDICE

1. PREMESSA PAG. 3

2. CRITERIO DI STIMA ADOTTATO

PER LA VALUTAZIONE DEI BENI PAG. 4

3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI BENI

E LORO VALUTAZIONE PAG. 6

LOTTO 1 pag. 6 LOTTO 2 pag. 8

LOTTO 3 pag. 10

LOTTO 5 pag. 12 LOTTO 6 pag. 13

LOTTO 11 pag. 23

4. CONCLUSIONI PAG.27

1. PREMESSA

Il sottoscritto *****, iscritto all'albo dei Periti ed Esperti della Camera di Commercio di Catania al numero CT-503 ed all'albo dei CTU del Tribunale di Catania - Categoria Stimatori Beni Mobili, nominato dal curatore del fallimento "*****", Dott.*****, quale Perito Estimatore dei beni mobili facenti parte della massa attiva del fallimento.

Accettato l'incarico, il sottoscritto, unitamente al Curatore e al Direttore di Cancelleria Dott. ***** il giorno 30 novembre c.a., si è recato in Misterbianco (CT), *****., nel deposito e sede legale della società fallita e successivamente, il giorno 16 dicembre c.a., in Catania, come da verbale, presso la sede della ***** ove vengono custoditi i beni di proprietà di detta società.

Ivi giunti, si è proceduto ad effettuare una ricognizione dei beni, di constatarne lo stato di conservazione ed effettuare rilievi fotografici.

Si fa presente che la società fallita operava nel settore di raccolta e commercio rottami metallici, etc..

2. CRITERIO DI STIMA ADOTTATO PER LA VALUTAZIONE DEI BENI

Lo scrivente ha elaborato la relazione di perizia facendo riferimento ai valori di mercato, al grado di commercializzazione, della loro particolarità, della vetustà, dell'obsolescenza e dello stato di manutenzione.

Sono state fatte indagini presso operatori specializzati e siti internet, le informazioni ottenute sono state poi confrontate e mediate tenendo conto del valore a nuovo dei beni, valorizzando e abbattendo i prezzi a secondo dei lotti.

Per una migliore e condivisione dei valori di stima attribuiti, si consideri che:

- dal 21 settembre 1996 (dal 01 gennaio 2005 in Europa) la commercializzazione di macchinari in Italia avviene con l'obbligo della marcatura CE in accordo a quanto disposto dal D.P.R. 459/96 (recepimento delle direttive comunitarie 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine);
- le macchine immerse sul mercato antecedentemente a questa data non sono marcate CEE: per esse la normativa di riferimento è rappresentata dal D. Lgs n° 81/08 – Allegato V;
- il D.P.R. 459/96 è stato abrogato e sostituito dal D. Lgs n° 17 del 27/01/2010 (entrata in vigore 06/03/2010), fatta salva la residua applicabilità dell'art. 11, comma 1: chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcature CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquista (non vendibili “visto e piaciuto”), riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Dunque per le macchine

immesse sul mercato dal 21/09/1996 al 06/03/2010 il riferimento legislativo continua ad essere il DPR 459/96.

Di conseguenza il macchinario non marcato CE non solo è vetusto ma potrebbe richiedere, per la commercializzazione, adeguamenti alle normative di sicurezza che sotto l'aspetto economico risulterebbero più onerosi. Infatti il D. Lgs 09 aprile 2008 n° 81 all'art. 70 – comma 2 prescrive che le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V del medesimo decreto.

Ed infine l'art. 72 del medesimo decreto prescrive che chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature da lavoro di cui all'art. 70, comma 2 (non marcate CE), deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquista, riceva in uso, noleggi o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza ai cui all'allegato V.

L'aspetto di sicurezza, di importanza primaria, ha comportato negli anni una penalizzazione nelle compravendite di macchinari non marcati CE rispetto a quelli marcati CE, ben oltre l'aspetto di vetustà.

In definitiva, non potendo ne lo stimatore e ne il curatore fornire garanzia rispetto ai vizi di qualsiasi tipo, inclusi il mancato rispetto delle norme di sicurezza vigenti (D.Lgs 81/08), la vendita degli stessi potrà avvenire soltanto come parti di ricambio.

Lo stesso, oltre il termine di vita utile, il bene verrà valutato in termini di valore di recupero, direttamente influenzato dall'entità dei materiali recuperabili dall'operazione di smantellamento. Se è ancora in grado di funzionare, il bene potrà avere un valore residuo maggiore del valore di recupero.

3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI BENI E LORO VALUTAZIONE

➤ **LOTTO 1:**(punto 1 verbale inventario)

- N°1 **Pressa Cesويا** diesel, marca Bonfiglioli, modello Squalo, non si evince versione, anno di costruzioni (si presume anni ottanta/novanta) e marchio CE in quanto non è stato rinvenuta la targhetta descrittiva, ore di lavoro riscontrate 59.723, il bene versa in cattivo stato di manutenzione, non funzionante, perché vi sono dei pistoni da sostituire, al momento della presa in visione.

➤ **Si valuta il lotto 1 € 45.000,00**





➤ **LOTTO 2:**(punto 2 e 4 verbale inventario)

- N°2 **Caricatori gommati** diesel, marca Tabarelli, modello T 380, anno di costruzioni 2002, di cui uno matricola 0412402 e l'altro matricola 032202, i beni versano in pessime condizioni di manutenzioni, non funzionanti, date le condizioni in cui versano si ritiene giusto valutarli come ricambi.

➤ **Si valuta complessivamente il lotto 2 € 12.000,00**





➤ **LOTTO 3:**(punto 3 verbale inventario)

- N°1 **Benna a polipo** a otto braccia, priva di due pistoni, non si evince marca, modello ed anno di costruzioni.

➤ **Si valuta il lotto 3 € 350,00**



➤ **LOTTO 5:**(punto 6 verbale inventario)

- N°1 **Cassone scarrabile** a sponde alte, dimensioni cm 208x400.

➤ **Si valuta il lotto 5 € 500,00**



➤ **LOTTO 6:**(punto 7 verbale inventario)

- **N°1 Pressa per rottami/Combattatrice** orizzontale a carica dall'alto, marca Presmeccanica, modello Mercury, versione 186, non si evince anno di costruzioni (si presume anni ottanta/novanta) e marchio CE, il bene versa in discreto stato di manutenzione, attualmente funzionante.

➤ **Si valuta il lotto 6 € 25.000,00**



➤ **LOTTO 11:**(punto 12 verbale inventario)

- N°1 **Pesa a ponte/Bilico** dimensioni cm 1.600x320, con terminale di pesatura elettronico TPN (posizionato all'interno degli uffici) marca Quadrelli, modello Lectron, pesata massima Kg 80.000, scadenza verifica periodica giugno 2023.

➤ **Si valuta il lotto 11 € 6.500,00**



4. CONCLUSIONI

Lo scrivente, in base alla descrizione sopra riportata ed in base alle caratteristiche dei singoli beni, ha proceduto alla comparazione con beni analoghi in vendita e venduti nell'intero territorio nazionale, tenendo conto dei prezzi di mercato dei materiali nuovi, il difficile momento del mercato delle compravendite e il tipo di procedura.

Quindi, dalla somma dei valori attribuiti ai singoli lotti, si evince che il valore di stima complessivo attribuito a tutto il complesso di beni stimati dallo scrivente ammonta ad

€ *****

Nello specifico il valore di stima di ogni singolo lotto è il seguente:

- **Lotto 1** ha un valore di stima di € **45.000,00**
- **Lotto 2** ha un valore di stima di € **12.000,00**
- **Lotto 3** ha un valore di stima di € **350,00**

- **Lotto 5** ha un valore di stima di € **500,00**
- **Lotto 6** ha un valore di stima di € **25.000,00**

- **Lotto 11** ha un valore di stima di € **6.500,00**

-

Si precisa che i valori di stima si intendono al netto di IVA.

Lo stimatore ritenendo di aver espletato in ogni sua parte il mandato ricevuto, rassegna la presente relazione e, nel ringraziare per la fiducia accordatagli rimane a disposizione del Sig. Giudice Delegato e del Sig. Curatore Fallimentare per qualsiasi chiarimento e/o necessità.

CATANIA, lì 21 dicembre 2020

Il Perito Estimatore